

Regolamento procedure di elezione degli esperti/esperte degli ambiti disciplinari e dei settori per il Management della Ricerca in ottemperanza al Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 gennaio 2025, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 32/2025 – Verb. 514

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio di Amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTA la delibera n. 201 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022 di approvazione del Piano di Riorganizzazione e Rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

VISTA la delibera n. 256 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 settembre 2022, con cui è stata approvata la rimodulazione del Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR;

CONSIDERATO che uno degli obiettivi strategici del Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR riguarda la riforma del sistema organizzativo della ricerca, il quale sarà basato su un sistema di Ambiti Disciplinari ispirati alla struttura dei Panel dello *European Research Council*;

RILEVATO che tale innovazione è considerata una delle componenti primarie per ottenere una organizzazione scientifica più aperta alla interdisciplinarietà, più flessibile e che consenta maggiore libertà di ricerca alla rete scientifica del CNR;

VISTA la delibera n. 126 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024, con cui è stato approvato il “Nuovo sistema degli ambiti disciplinari per ricercatori e tecnologi del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTA la delibera n. 203 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2024, di rettifica della delibera n. 126/2024 del 30 aprile 2024;

CONSIDERATO che in seguito all'approvazione del nuovo sistema degli ambiti disciplinari è stata avviata una prima mappatura degli Ambiti Disciplinari e Settori per il Management della Ricerca del CNR con un'ampia partecipazione delle Ricercatrici, dei Ricercatori, delle Tecnologhe e dei Tecnologi;

CONSIDERATO che è necessario avviare la procedura elettorale per l'individuazione di esperti/esperte degli Ambiti Disciplinari e dei settori per il Management della Ricerca, secondo un disciplinare che regoli modalità e tempistiche delle suddette elezioni;

VISTA la relazione relativa al "Regolamento procedure di elezione degli esperti/esperte degli ambiti disciplinari e dei settori per il Management della Ricerca in ottemperanza al Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR", sottoscritta dal Direttore Generale, prot. n. 0021057 del 24 gennaio 2025;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di stabilire che gli incarichi degli esperti/delle esperte degli Ambiti Disciplinari e dei settori per il Management della Ricerca abbiano una durata biennale, eventualmente rinnovabile, a titolo gratuito.
2. Di stabilire che le operazioni di voto, per ogni Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca, siano ritenute valide con una partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto; qualora non venga raggiunto il quorum, dal secondo scrutinio si prescinde dal quorum.
3. Di approvare il "Regolamento procedure di elezione degli esperti e delle esperte degli ambiti disciplinari e dei settori per il Management della Ricerca in ottemperanza al Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR" di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
4. Con decreto della Presidente saranno avviate le consultazioni telematiche e sarà contestualmente nominata la Commissione elettorale cui affidare la responsabilità del calendario delle votazioni e del corretto svolgimento delle citate consultazioni.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ESPERTI/DELLE ESPERTE DEGLI AMBITI DISCIPLINARI E DEI SETTORI PER IL MANAGEMENT DELLA RICERCA

Art. 1

(premesse)

1. Ai fini dell'individuazione degli Esperti/delle Esperte degli Ambiti Disciplinari e dei Settori per il Management della Ricerca, la Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con proprio provvedimento, avvia le procedure per l'elezione di un ricercatore, una ricercatrice, di un tecnologo o di una tecnologa a tempo indeterminato dell'Ente per Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca, in ottemperanza al Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR di cui alla delibera n. 256/2022 del 13 settembre 2022 e nomina altresì la commissione elettorale unica e il gruppo di lavoro a supporto della stessa.

2. Le elezioni si tengono con il sistema del collegio unico nazionale per ciascun Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca, con possibilità di esprimere all'interno dello stesso un solo voto per un solo candidato. Ogni elettore/eletttrice, pertanto, potrà esercitare il voto un'unica volta per Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca, per una sola candidatura ed esclusivamente per i candidati/le candidate che concorrono all'Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca, ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo 2 del presente regolamento (elettorato attivo e passivo).

3. Le procedure elettorali constano delle seguenti fasi:

- a) presentazione delle candidature;
- b) verifica delle candidature;
- c) votazione;
- d) verifica dei risultati;
- e) approvazione degli atti;
- f) comunicazione dei vincitori.

Art. 2

(elettorato attivo e passivo)

1. Partecipano alle procedure elettive (elettorato attivo) per l'individuazione degli Esperti/delle Esperte degli Ambiti Disciplinari e dei Settori per il Management della Ricerca i ricercatori, le ricercatrici, i tecnologi e le tecnologhe del CNR a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio e titolari di contratto con scadenza posteriore alla data di chiusura delle votazioni. Per poter far parte dell'elettorato attivo di un Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca è necessario averlo indicato nella piattaforma di riferimento almeno 5 giorni prima della data individuata per la pubblicazione delle liste dell'elettorato attivo.

2. Possono presentare le candidature i ricercatori, le ricercatrici, i tecnologi e le tecnologhe



Consiglio Nazionale delle Ricerche

del CNR a tempo indeterminato (elettorato passivo), aventi una produzione scientifica di alta qualità nel campo della ricerca di loro interesse, in servizio alla data di presentazione delle candidature che abbiano indicato un Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca come “Principale” nella piattaforma di riferimento almeno 5 giorni prima della data individuata per la pubblicazione delle liste dell’elettorato passivo.

3. Gli elenchi del personale che risulta in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito ad accesso riservato ai dipendenti/alle dipendenti del CNR, nella sezione dedicata alle consultazioni, entro 10 giorni dalla nomina della commissione.

Art. 3

(sottomissione delle candidature)

1. Entro 20 giorni dal provvedimento della Presidente di cui all’articolo 1, comma 1 è avviata la raccolta delle candidature per via telematica, con procedure nell’area riservata che sarà accessibile per un periodo pari a 5 giorni.

2. Le candidature potranno essere accettate solo se presentate entro il termine di giorni 5, di cui al comma precedente.

3. La candidatura è corredata da curriculum vitae, predisposto in modalità Portable Document Format (PDF), preferibilmente in formato standard europeo. Inoltre, il candidato/la candidata dovrà allegare un documento in formato PDF, di massimo 1.800 caratteri spazi inclusi, nel quale illustri le motivazioni della candidatura.

4. All’atto della presentazione della candidatura, sarà altresì richiesto di:

- a) dichiarare l’autenticità di quanto riportato nel curriculum;
- b) dichiarare di aver indicato l’Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca per il quale si applica la propria candidatura come “Principale” nella piattaforma di riferimento;
- c) dichiarare di avanzare la candidatura e conferire i dati personali dopo aver letto e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 4

(verifica delle candidature e votazioni)

1. L’elenco dei candidati/delle candidate, il curriculum e le motivazioni a supporto della candidatura saranno accessibili su InfoHub nella sezione dedicata ad accesso riservato, previa verifica da parte della commissione elettorale della corretta e completa presentazione delle candidature, entro 5 giorni dal termine per la presentazione.

2. Le votazioni avverranno per via telematica e si svolgeranno in una unica giornata, con avvio delle votazioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature, di cui al precedente comma 1. Gli orari di avvio e chiusura delle votazioni saranno pubblicizzati nel sito istituzionale del CNR e accessibili su InfoHub nella sezione dedicata ad accesso riservato.

3. Al termine delle operazioni di voto di cui al comma 2, nel caso non sia stato raggiunto il



quorum, cioè non abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto per Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca, la commissione elettorale dichiara la votazione per lo stesso Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca non valida e dispone la ripetizione delle elezioni; dal secondo scrutinio l'elezione sarà ritenuta valida anche in caso di non raggiungimento del quorum di cui al precedente capoverso. In caso di ripetizione delle elezioni, la commissione stabilirà i tempi e le modalità attraverso le quali procedere alla nuova votazione.

Art. 5

(risultato delle votazioni)

1. Al termine delle operazioni di voto, la commissione elettorale trasmette, per il tramite del responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla chiusura delle votazioni, alla Presidente il risultato delle votazioni stesse e tutti gli atti inerenti al procedimento, raccolti in appositi verbali. Il risultato delle votazioni è pubblicato su InfoHub nella sezione dedicata.
2. Il candidato/La candidata che ha conseguito il maggior numero di voti per ciascun Ambito Disciplinare/Settore per il Management della Ricerca risulta eletto/eletta.
3. A parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato/la candidata più giovane.
4. In caso di rinuncia, cessazione anticipata dall'incarico o qualora emergessero cause ostative alla nomina dei candidati vincitori/delle candidate vincitrici, si procederà con la nomina del primo candidato non eletto/della prima candidata non eletta, la cui scadenza sarà coincidente con quella del candidato sostituito/della candidata sostituita.

Art. 6

(responsabile del procedimento e trattamento dei dati)

1. Il procedimento è di competenza del Direttore Generale che assolve anche gli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il Direttore Generale definisce tra l'altro, con atto scritto, le modalità di raccordo con il responsabile interno dell'ufficio preposto della sede centrale alla piattaforma informatica per l'accreditamento dei soggetti autorizzati e per la definizione delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza per la parte di competenza.
3. I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità della consultazione, effettuata in adempimento delle norme statutarie. I dati personali sono trattati assicurando la libertà e la segretezza del voto, per adempiere ad un obbligo legale previsto dalla legge e dallo statuto e connesso con l'esercizio di pubblici poteri.